Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Sabato, 18 marzo 1933 - Anno XI** — **Numero 65**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1933, n. 153.

Approvazione del regolamento per i concorsi ai posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 8, 11° comma; 10, 1° comma, e 13 del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I concorsi a posti di direttore, d'insegnante o di istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale in applicazione al R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490, sono disciplinati dal presente regolamento e dalle annesse tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Tutte le volte che nel regolamento stesso si faccia riferimento alla legge senz'altra indicazione, s'intende richiamato il predetto R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 2.

I concorsi a cattedre di ruolo nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale hanno anche lo scopo di abilitare i concorrenti, che vi conseguano l'idoneità, all'esercizio professionale dei rispettivi insegnamenti, nei casi in cui il titolo di studio da essi posseduto non abbia pieno valore di titolo di abilitazione, secondo le indicazioni contenute nella tabella *B* annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, nella quale sono determinati i titoli per l'ammissione.

I posti vacanti nel ruolo di direttore di Regie scuole secondarie di avviamento professionale, che non saranno coperti, a norma dell'art. 10, comma 1° della legge, mediante scelta fra gli insegnanti di ruolo, verranno conferiti per pubblico concorso distintamente per ciascuno dei tipi di scuola. Anche in tal caso il concorso ha valore per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dei rispettivi gruppi di materie di cultura tecnica.

Le cattedre di ruolo delle scuole per le quali si bandiscono i concorsi sono quelle indicate come tali nelle tabelle *C*, *D*, *E*, *F*, della legge, salvo per le cattedre di disegno e di lingua straniera il disposto del terzo comma dell'art. 34 della legge stessa. Per i corsi annuali e biennali di avviamento professionale le cattedre per le quali si bandiscono i concorsi-esami di Stato sono costituite per i gruppi di discipline indicate nell'annessa tabella *A* firmata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Art. 3.

Le speciali lauree o diplomi, che le università e gli istituti superiori possono stabilire nei loro statuti a mente dell'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, valgono, di regola, come titoli di ammissione agli stessi concorsi ed esami di abilitazione, per i quali sono validi le lauree e i diplomi fondamentali conseguiti presso le stesse facoltà, che rilasciano le dette lauree e diplomi speciali, salvo che sia diversamente determinato con decreto Reale a norma dell'art. 1, comma 2°, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

Valgono inoltre per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione i titoli rilasciati da università della cessata monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti nel R. decreto 18 giugno 1921, n. 1573, e nel R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 620, convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 14 della legge per la nomina nei ruoli dei corsi secondari di avviamento professionale e per il conferimento di incarichi e di supplenze nei corsi stessi e nelle scuole secondarie di avviamento professionale sono indetti per i seguenti gruppi di materie:

a) lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista;

b) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, disegno.

Art. 5.

I concorsi a posti di direttore o di insegnante vengono banditi di regola ogni anno dal Ministero con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale. Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato dal bando di concorso e non può essere minore di due mesi dalla data del numero della *Gazzetta Ufficiale*, nel quale è pubblicato il bando stesso. Possono essere banditi esami di Stato sui programmi dei medesimi concorsi al solo scopo di conferire le abilitazioni all'esercizio professionale dei rispettivi insegnamenti.

Art. 6.

Le prove orali dei concorsi-esami di Stato hanno luogo in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale; quelle scritte e grafiche possono essere sostenute anche in altre città, sedi di Regi provveditorati agli studi o di Regie università.

Nel caso di semplici esami di abilitazione, tanto le prove scritte e grafiche, quanto le orali, possono aver luogo in diverse città, sedi di Regi provveditorati agli studi o di Regie università.

In ogni caso il Ministero dell'educazione nazionale distribuisce i candidati fra le varie sedi di esami, seguendo possibilmente le indicazioni che gli interessati facciano nella domanda di ammissione.

Art. 7.

Le prove scritte ed orali degli esami di idoneità di cui all'art. 14 della legge hanno luogo nelle sedi dei Regi provveditorati agli studi.

Art. 8.

Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

Ai concorsi per posti di direttore sono ammesse anche le donne, nel caso in cui, a termini del bando, si debba prov-

vedere alla direzione di scuole commerciali con tipo aggiunto industriale femminile. Sono ammesse soltanto le donne ai concorsi per la direzione di scuole esclusivamente femminili.

Art. 9.

Coloro che possiedono un titolo di studio, il quale non abbia pieno valore di titolo di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella annessa tabella *B*, possono dichiarare nella domanda che intendono valersi del concorso ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

Art. 10.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato è di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi-esami di Stato è di 40 anni compiuti alla data del bando, salvo quanto è disposto dall'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Non è prescritto il limite massimo d'età per coloro che aspirino alla sola abilitazione.

Art. 11.

Sono ammessi ai concorsi-esami di Stato, anche se eccedano i limiti massimi di età di cui al precedente articolo, coloro che appartengono alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorso a cattedre di Regi istituti d'istruzione media in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata che venga soppressa o il cui pareggiamento sia revocato, quando nessuna responsabilità sia rilevata a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola media pareggiata convertita in Regia, che non abbiano potuto essere assunti in servizio dello Stato;

d) maestri elementari designati dai Consigli scolastici regionali ai sensi dell'art. 13 della legge;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi di cui al precedente articolo;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei Regi istituti d'istruzione media o, comunque, servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti massimi predetti.

Art. 12.

Ogni anno entro il mese di dicembre i Consigli scolastici regionali, in base alle domande, che gli interessati avranno presentato al Regio provveditore agli studi della regione entro il 30 settembre, procedono alla designazione dei maestri elementari titolari di ruolo, che, avendo sei anni di servizio con qualifica di valente, non interrotta da qualifiche di minor grado, possono partecipare ai concorsi a norma dell'art. 13 della legge; copia della relativa deliberazione viene inviata al Ministero.

Nel fare la designazione il Consiglio scolastico deve tener conto, oltre che dei servizi resi dall'aspirante, di ogni altro elemento che valga a dimostrare che l'aspirante stesso ha attitudine e preparazione all'insegnamento di grado secondario.

La deliberazione del Consiglio scolastico ha carattere di provvedimento definitivo.

La designazione del Consiglio scolastico perde il suo effetto per il maestro che, prima dell'ammissione al concorso, cessi di avere la qualifica di valente o sia stato punito con censura o altra sanzione disciplinare più grave.

Art. 13.

Coloro che partecipino al concorso al duplice effetto della nomina e dell'abilitazione e quelli che vi partecipino al solo fine dell'abilitazione all'esercizio professionale sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 di cui all'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

La tassa si paga all'Erario a mezzo di versamento diretto a un procuratore del registro.

Art. 14.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale e contenente l'esatta indicazione della residenza del candidato, deve essere diretta al Ministero dell'educazione nazionale; quella di ammissione all'esame di idoneità deve essere diretta al Regio provveditore agli studi.

Art. 15.

Alla domanda di ammissione al concorso, salvo quanto è prescritto dai successivi articoli 17 e 18, devono essere uniti i documenti seguenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di moralità rilasciato dal podestà del Comune, ove l'istante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile, militare e politica dell'istante è accertata, in modo insindacabile, dal Ministero, con tutti i mezzi di cui esso dispone e, per quanto riguarda la condotta militare, l'esclusione può essere pronunciata anche se sia dichiarato che il servizio militare fu prestato con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

f) certificato di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) titolo legale di studio o di abilitazione (in originale o in copia autentica) secondo le indicazioni contenute negli articoli 2 e 3 e nella tabella *B* annessa al presente decreto;

h) certificato attestante i punti o le qualifiche riportate nell'esame finale per il conseguimento del titolo, se non risultino da questo;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera in doppio esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati;

m) ricevuta del pagamento della tassa, qualora il candidato aspiri all'abilitazione.

I maestri elementari ammessi per designazione del Consiglio scolastico regionale, a mente dell'art. 13 della legge, debbono presentare, in sostituzione del documento di cui alla lettera *g*):

1° il certificato finale di studio in base al quale conseguirono la nomina in ruolo;

2° il certificato di servizio, con annotazione del Regio provveditore, da cui risultino gli estremi della deliberazione con la quale il titolare è stato designato dal Consiglio scolastico regionale.

Il concorrente, fornito di titolo conseguito secondo l'attuale ordinamento e non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, deve presentare un certificato rilasciato dalla università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Art. 16.

I documenti specificati nel precedente articolo con le lettere da *a*) ad *h*) ed il certificato di servizio per i maestri designati debbono essere legalizzati. I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed il predetto certificato debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando.

Art. 17.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 15 gli istanti che abbiano già ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato e gli insegnanti elementari in attività di servizio.

Ai documenti indicati nell'art. 15 gli istanti possono unire gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I certificati rilasciati da autorità scolastiche, che non siano il Regio provveditore agli studi, debbono essere legalizzati.

Art. 18.

Gli istanti, che domandino di partecipare all'esame al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, debbono unire alla domanda soltanto i documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *m*) dell'art. 15, nonchè il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 19.

Alla domanda di ammissione all'esame di idoneità devono essere uniti i seguenti documenti:

a) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare (in originale o in copia autentica). Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma, questo può essere sostituito da un certificato del Ministero o del capo dell'istituto presso il quale il diploma fu conseguito;

b) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo, se non risultino dal titolo stesso;

c) certificato dell'autorità scolastica locale attestante che l'aspirante è in attività di servizio come titolare di ruolo alla data nella quale l'esame è stato bandito;

d) certificato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

e) elenco in carta libera, in doppio esemplare e firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati per l'esame.

Ai documenti di rito l'aspirante può unire altri documenti che ritenga opportuno presentare per attestare la sua eventuale condizione di ex combattente, orfano di guerra, benemerito della causa nazionale, e coniugato con prole.

Art. 20.

L'esame delle domande di ammissione ai concorsi-esami di Stato è fatto dal Ministero.

L'esame delle domande di ammissione agli esami di idoneità è fatto dal Regio provveditore agli studi.

Se qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero od il Regio provveditore agli studi lo rinvia all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine non superiore a quindici giorni.

Art. 21.

L'istante, che non abbia ricevuto alcuna diretta comunicazione sino alla data d'inizio delle prove di esame, s'intende ammesso. Qualora in momento successivo sia accertato un motivo d'esclusione, si fa luogo all'annullamento delle prove di esame o della graduatoria nei soli riguardi del candidato erroneamente ammesso, anche se sia intervenuto il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 22.

Non sono ammessi coloro che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano regolarizzato e restituito, entro il termine assegnato, i documenti di cui al 3° comma dell'art. 20.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo dell'ufficio.

Art. 23.

Ai concorsi a posti direttivi, a cui siano annesse cattedre di materie tecniche, coloro, che da meno di cinque anni abbiano conseguito il titolo di studio indicato nella unita tabella, sono ammessi ai soli fini dell'abilitazione.

Egualmente, quando si tratti di concorsi per posti direttivi, che non possano essere conferiti alle donne, queste sono ammesse ai concorsi al solo fine dell'abilitazione.

Art. 24.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione è definitivo.

Anche fuori dei casi previsti nelle precedenti disposizioni il Ministero può negare l'ammissione al concorso-esami di Stato, ai soli effetti dell'assunzione in ruolo, con decreto non motivato ed insindacabile.

Art. 25.

I documenti indicati nell'art. 15 non sono restituiti ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina; per gli altri candidati e per coloro che abbiano partecipato all'esame di idoneità la restituzione dei documenti sarà effettuata dopo trascorsi i termini per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario.

La predetta disposizione non riguarda il titolo originale di studio, il quale può essere restituito, dopo la pubblicazione della graduatoria, a richiesta dell'interessato.

Art. 26.

La Commissione esaminatrice di ciascun concorso-esame di Stato è unica anche quando il bando disponga che le prove scritte di esame siano sostenute in più sedi a norma dell'art. 6.

Ove l'esame abbia soltanto valore di abilitazione all'esercizio professionale ed il bando disponga, a norma dello stesso art. 6, che tanto le prove scritte quanto le orali siano sostenute in più sedi, si costituisce per ognuna di esse una Commissione esaminatrice.

Art. 27.

La Commissione esaminatrice è composta di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti dal Ministro per l'educazione nazionale.

Di regola, i commissari sono scelti in numero di tre, due effettivi e uno supplente, fra i professori ufficiali o liberi docenti degli istituti d'istruzione superiore e, in numero di due, uno effettivo e uno supplente, tra i presidi, i direttori ed i professori di Regi istituti d'istruzione media tecnica in attività di servizio.

Per i concorsi a posti direttivi con insegnamento di materie tecniche, particolari ai diversi tipi di scuola, due dei tre commissari effettivi potranno essere scelti fra i presidi, i direttori ed i professori dei Regi istituti d'istruzione media tecnica.

I commissari sono scelti sempre tra coloro che insegnino o abbiano insegnato alcuna delle materie comprese nel gruppo proprio delle cattedre messe a concorso.

Art. 28.

I commissari professori ufficiali o liberi docenti degli istituti di istruzione superiore sono scelti fra gli iscritti in appositi elenchi compilati dalla sezione competente del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Tali elenchi hanno valore per due anni.

Art. 29.

Quando, per mancanza di persone che rientrino nelle categorie di cui ai precedenti articoli, non sia possibile costituire la Commissione nel modo prescritto dagli articoli stessi, possono essere chiamati a farne parte professori non compresi negli elenchi di cui al precedente articolo o altre persone di notoria competenza nelle materie per cui il concorso e l'esame di abilitazione è bandito, fatta eccezione dei funzionari addetti all'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditori agli studi.

Art. 30.

Il presidente della Commissione esaminatrice è designato dal Ministro.

La Commissione elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 31.

Le Commissioni esaminatrici regionali per gli esami di idoneità sono composte di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti dal Ministro.

Di regola i commissari sono scelti col criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 27 in numero di due, uno effettivo ed uno supplente, fra i professori ufficiali o liberi docenti degli istituti d'istruzione superiore e in numero di tre, due effettivi ed uno supplente, tra i presidi, i direttori e i professori di Regi istituti d'istruzione media tecnica in attività di servizio.

I commissari professori ufficiali o liberi docenti degli istituti di istruzione superiore sono scelti negli elenchi di cui all'art. 28 ed è loro affidata la presidenza.

La Commissione elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 32.

Anche per la costituzione delle Commissioni giudicatrici degli esami di idoneità si applica la disposizione dell'art. 29 e, in tal caso, il presidente è scelto dal Ministro.

Art. 33.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi-esami di Stato e degli esami di idoneità sono retribuite a' sensi degli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834, convertito in legge con la legge 25 giugno 1925, n. 1167, dedotta la quota di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 34.

Nel caso di sostituzione di commissari durante le operazioni del concorso-esame di Stato o dell'esame di idoneità, il compenso globale è distribuito tra i commissari, che parteciparono parzialmente ai lavori della Commissione, in proporzione del rispettivo numero di sedute.

Art. 35.

Al pagamento dei compensi si provvede, dopo l'approvazione della graduatoria, con decreto Ministeriale; ma ai commissari che lo richiedano può essere accordata un'anticipazione, non superiore ai due terzi del compenso loro spettante, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 36.

Per la riunione preliminare prevista dal successivo articolo 40, comma 1°, sono dovute alla Commissione esaminatrice, indipendentemente dai compensi di cui agli articoli precedenti, le comuni indennità di viaggio e di missione.

Art. 37.

Le prove di esame dei concorsi-esami di Stato e degli esami di idoneità sono:

a) una prova scritta;

b) una prova orale.

Per le cattedre di materie tecniche delle scuole a tipo agrario, industriale maschile e femminile e marinaro è inoltre prescritta una prova grafica.

Le prove vertono sui programmi d'esame che saranno stabiliti con decreti Ministeriali.

Art. 38.

La prova orale comprende due esperimenti.

Il primo consiste in un colloquio che avrà per oggetto tutte le materie relative alla cattedra messa a concorso o per la quale si desidera conseguire l'abilitazione o l'idoneità.

Il secondo consiste in una lezione accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti oppure integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici. Il tema della lezione sarà sorteggiato fra tanti temi quante sono le materie relative alla cattedra messa a concorso o per la quale si desidera conseguire l'abilitazione o l'idoneità.

I due esperimenti verranno svolti, secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e saranno giudicati complessivamente.

Art. 39.

Salvo quanto è prescritto nell'articolo seguente la mattina del giorno assegnato alla prova scritta o grafica cia-

scuno dei componenti la Commissione esaminatrice propone almeno due temi e la Commissione sceglie tre fra i temi proposti.

Ciascuno dei temi della prova scritta deve riguardare una o più materie d'insegnamento costituente la cattedra in modo che i tre temi, nel loro insieme, rispecchino per quanto è possibile l'intero gruppo di materie. Ammessi quindi nella sala d'esame i candidati e letti pubblicamente i temi scelti, quello estratto a sorte da uno dei candidati è argomento della prova.

Nel decreto Ministeriale di approvazione dei programmi dei singoli concorsi potrà stabilirsi che per la prova scritta possano essere proposti ai candidati, con facoltà di scelta, più temi.

Per ognuno dei temi si ripetono le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 40.

Nei concorsi-esami di Stato e negli esami di abilitazione pei quali il bando disponga, a norma dell'art. 6, che le prove scritte siano sostenute in più città sedi di Regie università o di Regi provveditorati agli studi, la Commissione esaminatrice unica determina almeno otto giorni prima il tema argomento della prova. Il Ministero lo invia in busta chiusa e suggellata ai rispettivi rettori o provveditori agli studi.

La busta è consegnata dal rettore o dal provveditore al presidente della Commissione di vigilanza, di cui all'articolo seguente, nel giorno fissato per la prova.

Della consegna è fatta menzione nel verbale.

Il presidente della Commissione di vigilanza, fatta osservare l'integrità della busta e dei suggelli alla presenza dei candidati, estrae il tema e lo detta o lo fa dettare da altro commissario.

Lo stesso tema detta o fa dettare il presidente della Commissione esaminatrice ai candidati che sostengono la prova presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 41.

Nelle città in cui risiede la Commissione esaminatrice almeno uno dei commissari deve essere sempre presente nella sala durante le prove.

Per la vigilanza è aggregata alla Commissione esaminatrice un'apposita Commissione nominata dal Ministro.

Una Commissione di vigilanza è altresì nominata dal Ministro per ognuna delle altre sedi presso le quali si tengano le prove scritte a termini dell'art. 6.

Ai membri delle Commissioni di vigilanza è corrisposta una diaria di L. 25, dedotta la quota di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 42.

Tanto la minuta della prova scritta quanto la buona copia, e in genere ogni elaborazione grafica, deve essere fatta su carta munita del bollo d'ufficio.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome, cognome e paternità e debitamente chiusa.

Egli consegna la busta al presidente o al membro della Commissione esaminatrice o di vigilanza delegato a riceverla. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con la indicazione dell'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere nominativamente indicati i candidati che non si presentarono alla prova, o si ritirarono o ne furono esclusi durante il suo svolgimento.

Il piego è trasmesso al Ministero dell'educazione nazionale quando la Commissione esaminatrice sia unica.

Negli esami di idoneità il piego è consegnato al Regio provveditore agli studi.

Art. 43.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, in ognuna delle prove di esame, nei modi stabiliti dal bando.

Il presidente della Commissione esaminatrice e quello della Commissione di vigilanza dispongono quanto è necessario per garantire la sincerità delle prove e la legalità nelle operazioni d'esame.

Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni.

Art. 44.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento il presidente della Commissione esaminatrice e, in sua mancanza, quello della Commissione di vigilanza ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero o al Regio provveditore agli studi, a seconda che si tratti di concorsi-esami di Stato oppure di esami di idoneità.

Art. 45.

La Commissione esaminatrice, nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione delle prove, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, contrassegnando ogni lavoro e la busta che racchiude il nome del candidato con un numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati i punti rispettivamente assegnati, apre le buste contenenti i nomi dei candidati.

Art. 46.

I candidati che nella prova scritta o in quella grafica di cui all'art. 37 non raggiungano almeno i sei decimi dei voti non sono ammessi alla prova orale.

I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenerla a turno, mediante avviso personale all'indirizzo indicato dal concorrente nella sua domanda. L'elenco degli ammessi è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

Perde il diritto alla prova chi non si trova presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel quale caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenerla in un turno successivo.

Art. 47.

Agli effetti del successivo art. 57 il candidato, che si ritiri durante una prova di esame, è considerato come riprovato.

Art. 48.

Sono nulle le prove superate con frode.

Il Ministero può annullare le prove viziate di frode anche dopo l'approvazione della graduatoria e revocare di conseguenza le nomine e i diplomi di abilitazione. Può inoltre escludere i candidati dai concorsi e dagli esami di abilita-

zione successivi fino al massimo di un biennio dalla data del provvedimento.

I provvedimenti di esclusione sono adottati con decreto, udita la sezione competente del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Art. 49.

Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato dispone complessivamente di 100 punti per le prove di esame ed i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100.

Dei 100 punti di cui al 1° comma del presente articolo, 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli.

La Commissione ripartisce i punti rispettivamente fra le singole prove d'esame e tra le varie categorie dei titoli scientifici, didattici e professionali. Nei concorsi a posti direttivi si assegnerà una particolare votazione ai servizi eventualmente resi nella direzione di scuole.

Quando si tratta di semplice esame di abilitazione la Commissione ripartisce i 100 punti fra le sole prove di esame.

Le ripartizioni dei punti devono essere fatte dalla Commissione nella sua prima adunanza e devono essere chiaramente esposte e motivate nel verbale dell'adunanza e nella relazione.

Art. 50.

Ogni Commissione giudicatrice degli esami di idoneità dispone di 100 punti per la valutazione delle prove di esame, di cui 40 sono attribuiti alla prova scritta e 60 alle prove orali.

Art. 51.

Nei concorsi-esami di Stato i titoli sono valutati prima delle prove orali, limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi.

Il servizio d'insegnante è computabile fra i titoli, se prestato in istituti Regi o pareggiati tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè la supplenza o l'incarico abbiano avuto la durata di almeno sette mesi consecutivi.

Le pubblicazioni, che la Commissione giudichi di valore negativo, e i servizi non lodevoli sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 52.

Nei concorsi-esami di Stato, compiuta la valutazione delle prove di esame e dei titoli, la Commissione aggiunge entro il limite dei 100 punti, di cui al secondo comma dell'art. 49, da un minimo di uno al massimo di 15 punti in favore dei candidati che prestarono servizio militare nei reparti combattenti alla dipendenza del Comando Supremo, o servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati o della Croce Rossa nella guerra 1915-18.

Il servizio militare o di infermiera è valutato nel merito in base ai documenti militari.

Art. 53.

Nel caso di concorso-esame di Stato, la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Art. 54.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, tenuto conto dei criteri di preferenza, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, nel caso di parità di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove d'esame con sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva.

Nei concorsi a posti direttivi a cui siano annesse cattedre di materie tecniche, la Commissione giudicatrice compila due separate graduatorie dei vincitori: nella prima, osservate tutte le altre disposizioni del presente regolamento, sono compresi in ordine di merito coloro che già appartengono a ruoli di gruppo *A* del personale dipendente dallo Stato o da istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di Enti locali, compresi nell'allegato VIII del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, nonchè coloro che fanno parte del personale tecnico superiore delle cattedre ambulanti di agricoltura. Nell'altra graduatoria sono compresi, in ordine di merito, gli estranei ai ruoli predetti.

Non si procede alla formazione della seconda graduatoria quando il numero dei vincitori compresi nella prima sia uguale al numero dei posti messi a concorso.

Alla graduatoria o alle graduatorie dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato nel modo prescritto dal primo comma la votazione complessiva di almeno sette decimi, abbiano durante la guerra 1915-18 prestato con fedeltà ed onore servizio militare in reparti combattenti oppure siano invalidi per la causa nazionale, oppure siano vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra predetta, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi, o vedove di caduti per la causa nazionale.

Art. 55.

Nella graduatoria degli idonei la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) dell'annessa tabella *B*, e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

Art. 56.

Quando si tratti di semplice esame di abilitazione ai sensi dell'art. 6 la Commissione compila una sola graduatoria di idonei nel modo stabilito dal primo comma del precedente articolo.

Art. 57.

I candidati sprovvisti di titoli di categoria *a*), che non riescano vincitori o non siano inclusi nella graduatoria degli idonei, possono ripetere l'esame l'anno immediatamente successivo; se neppure la seconda volta conseguano l'idoneità possono ripeterlo soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame; successivamente gli esami possono essere ripetuti, sempre che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

Art. 58.

Negli esami di idoneità la Commissione, compiuta la valutazione delle prove di esame, procede alla formazione della graduatoria dei maestri giudicati idonei.

Per la collocazione, nella graduatoria, dei candidati che abbiano conseguita uguale votazione complessiva, la Commissione seguirà i criteri di preferenza indicati nell'art. 14 della legge.

I candidati che non abbiano conseguito almeno 70 punti su 100 non sono dichiarati idonei.

Art. 59.

La relazione e gli atti della Commissione sono trasmessi al Ministro.

Il Ministro esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguìti e, a seconda dei casi, approva — rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali — od annulla, in tutto o in parte, gli atti, rinviandoli alla stessa o ad una nuova Commissione.

Il decreto Ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria è provvedimento definitivo ed è pubblicato, insieme con la relazione della Commissione, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 60.

Ai candidati che conseguano l'idoneità nei concorsi e negli esami di abilitazione, banditi secondo le disposizioni del presente regolamento, viene rilasciato un diploma di abilitazione, a firma del Ministro dell'educazione nazionale.

Per il rilascio del diploma è dovuto dall'interessato il pagamento della tassa di bollo indipendentemente dal pagamento della tassa di ammissione di cui all'art. 13.

La compilazione dei diplomi e la consegna agli interessati è fatta a cura del Ministero dell'educazione nazionale.

Non si rilasciano duplicati dei diplomi di abilitazione.

In caso di smarrimento, debitamente comprovato, il diploma originale può essere, a tutti gli effetti, sostituito da un certificato rilasciato dal Ministero.

Art. 61.

La denominazione dei diplomi di abilitazione e gl'insegnamenti per i quali sono validi, sono stabiliti nelle colonne 5 e 6 della tabella *B* annessa al presente regolamento.

Art. 62.

L'elenco delle persone che conseguono, nei modi previsti dal presente regolamento, l'abilitazione all'esercizio professionale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 63.

Il Ministero dell'educazione nazionale comunica i risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami di abilitazione alle università o istituti, che rilasciarono ai candidati le lauree o i diplomi secondo il nuovo ordinamento, affinchè ne sia presa nota nel registro della loro carriera scolastica.

Art. 64.

I concorsi a posti di istruttore pratico sono per esame e vengono banditi con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale. Per i detti concorsi, salvo quanto è disposto successivamente, valgono le norme stabilite per i concorsi a posti d'insegnante.

Art. 65.

Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente, il bando indica, in relazione ai diversi tipi od alle varie specializzazioni, i titoli di studio e di preparazione professionale richiesti per l'ammissione stessa in base al giudizio della competente sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Con la domanda i concorrenti devono presentare, oltre ai titoli di studio e di pratica professionale indicati nel bando a norma del primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), *l*) del precedente art. 15.

Gli ex-combattenti presenteranno anche lo stato di servizio militare.

Art. 66.

Per i concorsi a posti di istruttore pratico gli esami comprendono:

a) una prova scritta consistente in una breve esposizione su argomento relativo alle esercitazioni proprie del posto messo a concorso;

b) una prova pratica;

c) una prova orale.

Le prove di cui alle lettere *b*) e *c*) sono dirette ad accertare nell'aspirante la capacità tecnica necessaria ad addestrare gli alunni nello svolgimento dei programmi delle esercitazioni pratiche.

Per gli aspiranti a posti d'istruttore pratico in scuole a tipo industriale e a tipo marinaro la prova di cui alla lettera *b*) comprenderà anche un saggio grafico.

Art. 67.

I componenti la Commissione giudicatrice dei concorsi a posti d'istruttore pratico sono scelti dal Ministro in numero di cinque, tre effettivi e due supplenti, fra i presidi, i direttori e gli insegnanti di materie tecniche delle scuole e degli istituti di istruzione media tecnica.

Nel decreto di costituzione è designato il presidente.

Art. 68.

La Commissione giudicatrice di cui al precedente articolo dispone, per la valutazione delle prove di esame, di 100 punti, di cui 50 sono riservati alla prova pratica e 50 sono ripartiti nella prima adunanza dalla Commissione tra le altre due prove.

Per la collocazione nella graduatoria dei candidati, che abbiano conseguito uguale valutazione complessiva, la Commissione seguirà i criteri di preferenza indicati nell'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e nella legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 69.

La Commissione, ultimata la valutazione delle prove di esame, compila due graduatorie: la prima dei vincitori e la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori vengono compresi, per ordine di merito determinato dal voto complessivo assegnato

entro il limite massimo di 100 punti ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 70 punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova d'esame. A questa graduatoria segue agli effetti della nomina in ruolo quella degli altri concorrenti che, avendo riportato la predetta votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino in una delle condizioni indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 54.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi, per ordine di merito, tutti gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno 60 punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova d'esame.

Art. 70.

Per l'insegnamento del disegno, della lingua straniera, del canto corale, della stenografia e della calligrafia nelle scuole secondarie di avviamento professionale valgono le corrispondenti abilitazioni che si conseguono in base alle disposizioni del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

L'abilitazione all'insegnamento della dattilografia si consegue in base ad esami, che si svolgeranno con la stessa procedura stabilita dal predetto regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, per gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia.

Agli esami di abilitazione per l'insegnamento della dattilografia sono ammesse le persone provviste di diploma di scuola media di 2° grado. Vi sono anche ammessi coloro che, essendo provvisti di diploma o licenza di scuola media inferiore, o di diploma di ammissione a scuole medie superiori, abbiano prestato lodevole servizio come insegnante di dattilografia in scuole Regie o pareggiate per almeno un biennio prima dell'emanazione del presente regolamento.

Art. 71.

È costituito presso ogni ufficio regionale scolastico un albo regionale delle persone abilitate all'esercizio professionale dell'insegnamento di materie che si impartiscono nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento al lavoro. Non sono compresi in detto albo gli insegnanti di ruolo delle stesse materie nelle scuole predette.

Oltre che dei requisiti relativi alla cittadinanza italiana e alla condotta moale e civile irreprensibile, di cui ai numeri 1° e 2° dell'articolo 90 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, occorre per l'iscrizione nell'albo il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale conseguito in base al presente regolamento o di uno degli altri titoli d'abilitazione indicati nella terza colonna dell'annessa tabella *B*.

Per la cancellazione dall'albo e per l'eventuale riammissione, nonchè per le pene disciplinari che possono essere inflitte agli iscritti, si applicano le norme che regolano gli albi professionali degli insegnanti delle scuole medie classiche, scientifiche e magistrali contenute nel citato regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 72.

Fino a quando in applicazione del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, non sarà attuata la unificazione dei ruoli dei maestri elementari delle amministrazioni scolastiche regionali con quelli dei Comuni che avevano l'amministrazione delle proprie scuole, il certificato di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 dovrà essere rilasciato dal podestà per i maestri elementari appartenenti ai ruoli comunali.

Fino alla unificazione suddetta la Commissione giudicatrice dell'esame di idoneità dovrà formare due distinte graduatorie: una dei maestri del ruolo regionale e l'altra dei maestri dei ruoli comunali.

Art. 73.

Nei concorsi che saranon banditi nella prima applicazione del presente regolamento, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 gennaio 1929, n. 8, abbiano tenuto lodevolmente la direzione di scuole professionali libere che siano state comunque trasformate o fuse con altre per dar vita a Regie scuole secondarie di avviamento professionale, e siano forniti del prescritto titolo di studio, sono ammessi al concorso senza limiti di età.

La stessa disposizione è applicabile a coloro che anteriormente alla legge 7 gennaio 1929, n. 8, abbiano tenuto lodevolmente la direzione di Regie scuole di tirocinio ad orario ridotto e che, in occasione dell'applicazione della legge predetta, assunsero anche l'incarico della direzione della scuola secondaria di avviamento professionale annessa.

Il bando riserverà il numero dei posti da conferire ai predetti aspiranti che conseguano la somma dei punti prescritta per i vincitori.

Art. 74.

Nella prima applicazione del presente decreto è in facoltà dell'Amministrazione, anche prescindendo dal limite massimo di età, di bandire un concorso per esami a posti di istruttore pratico riservato a coloro che si trovino attualmente in servizio nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale e che abbiano tenuto lodevolmente per un quinquennio l'incarico delle esercitazioni pratiche in scuole professionali regie o regificate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti il 24 *febbraio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 329, *foglio* 135. — MANCINI.

TABELLA A

Gruppi di materie d'insegnamento per cui si costituiscono cattedre di ruolo nei corsi secondari annuali e biennali di avviamento professionale
(art. 2, ultimo comma del presente regolamento)

	Tipo agrario	Tipo industriale (corsi maschili)	Tipo industriale (corsi femminili)	Tipo commerciale	Tipo marinaro
Corsi secondari annuali (comma 2° e 3° dell'articolo 3 della Legge).	Lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista, matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, disegno, canto corale.	Come per il tipo agrario.	Come per il tipo agrario.	Come per il tipo agrario con l'aggiunta della calligrafia.	
Corsi secondari annuali con programma ridotto (comma 4° dell'articolo 3 della Legge).	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia e di contabilità agraria; matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.	Economia domestica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, disegno, lavori donneschi.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di igiene, di computisteria e pratica commerciale, calligrafia, dattilografia.	
Corsi secondari biennali (comma 2° e 3° dell'art. 3 della Legge).	*a*) Lingua italiana, storia, geografia, cultura fascista. *b*) Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, disegno.	*a*) Come per il tipo agrario. *b*) Come per il tipo agrario.	*a*) Come per il tipo agrario. *b*) Come per il tipo agrario. *c*) Elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, economia domestica, disegno, disegno professionale.	*a*) Come per il tipo agrario. *b*) Come per il tipo agrario.	*a*) Come per il tipo agrario. *b*) Come per il tipo agrario. *c*) Matematica, elementi di tecnica nautica, di nautica e meteorologia, di biologia marina ed ittiologia, disegno professionale (sezione navigazione). Matematica, elementi di tecnologia, di macchine, di tecnica nautica, disegno professionale (sezione meccanica). Matematica, elementi di tecnologia, di costruzione navale, disegno professionale (sezione costruzione).

	Tipo agrario	Tipo industriale (corsi maschili)	Tipo industriale (corsi femminili)	Tipo commerciale	Tipo marinaro
Corsi secondari biennali con programma ridotto (comma 4° dell'articolo 3 della Legge).	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura e di industrie agrarie, di zootecnia e di contabilità agraria, matematica, igiene, disegno.	*a*) Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, igiene, disegno (sezione falegnami, fabbri ed edili). *a*) Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, elettrotecnica, igiene, disegno (sezione elettricisti).	Elementi di scienze fisiche e naturali, disegno, economia domestica, igiene.	Matematica, computisteria, ragioneria, pratica commerciale, elementi di merceologia.	Elementi di tecnica nautica, di nautica e meteorologia, di biologia marina ed ittiologia, di diritto marittimo e contabilità di bordo, di macchine, disegno professionale (sezione navigazione). Elementi di tecnologia, di macchine, di tecnica nautica, disegno professionale (sezione meccanica). Elementi di tecnologia, di costruzione navale, disegno professionale, (sezione costruzione).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

TABELLA B

Classifiche dei concorsi-esami di Stato, dei rispettivi titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione (art 2, primo comma del presente regolamento).

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria a) (1)	Titoli di ammissione: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
I. - Italiano, storia, geografia e cultura fascista.	*Scuole e corsi secondari biennali di avviamento professionale.* Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista.	a) Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al presente decreto. b) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 19 dicembre 1926, numero 2480 o 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. c) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. d) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (Regi Decreti 9 ottobre 1919, n. 1968 e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. e) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia e geografia) in RR. scuole o istituti d'istruzione professionale (agrari, industriali, commerciali).	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 26 aprile 1930, n. 485) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistrero femminile. e) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera d) della precedente colonna. f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. g) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906. h) Designazione del Consiglio scolastico regionale, per i maestri elementari, ai sensi dell'art. 13 della Legge.	Diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista.	Lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria a) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a*) (1)	Titoli di ammissione: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titolo di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
II. - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.	*a*) Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al presente decreto. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. *d*) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di matematica e scienze in RR. scuole e istituti di istruzione professionale (agraria, industriale e commerciale).	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, o di chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. Decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *d*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. *e*) Designazione del Consiglio scolastico regionale, per i maestri elementari ai sensi dell'art. 13 della legge.	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
III. - Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale (2).	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* **Contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale.**	*a*) Diploma di economia domestica rilasciato in base al presente decreto.	*a*) Diploma di scuola di magistero professionale per la donna. *b*) Diploma rilasciato dai corsi di magistero di cui all'art. 7 del R. D. 31 ottobre 1923, n. 2523. *c*) Altri diplomi rilasciati da scuole mantenute da enti morali e riconosciuti equipollenti dalla competente sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.	Diploma di economia domestica.	Contabilità economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

(2) Il bando indica i posti a cui sia congiunta la direzione. Per tali posti si forma apposita graduatoria nella quale saranno comprese le sole vincitrici che siano in possesso di una laurea o di un diploma di istituto superiore in aggiunta ad uno dei titoli d'ammissione di categoria *a*) ovvero *b*).

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *a*) (1)	Titoli di ammissione: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
IV. — Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario con le eventuali specificazioni indicate nel bando.	*Scuola secondaria di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario.	*a*) Diploma di materie agrarie rilasciato in base al presente decreto. *b*) Laurea in scienze agrarie conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di agraria rilasciato in base al regolamento 26 aprile 1930, n. 485. *d*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento dell'agraria nelle RR. scuole agrarie medie.	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909. *b*) Laurea in zooiatria conseguita dopo il diploma di un corso superiore di R. scuola pratica o speciale di agricoltura.	Diploma di materie agrarie, rispettivamente per l'indirizzo generico o per quello specializzato indicato nel bando di concorso.	Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
V. - Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale con le eventuali specificazioni indicate nel bando.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale.	*a*) Diploma di materie industriali rilasciato in base al presente decreto. *b*) Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, congiunta a idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle RR. Scuole e nei RR. istituti industriali.	*a*) Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. *b*) Laurea del R. istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il diploma di perito industriale. *c*) Diploma di architetto rilasciato dalle RR. scuole d'applicazione per gli ingegneri e dai RR. politecnici dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909.	Diploma di materie industriali, rispettivamente per l'indirizzo generico o per quello specializzato indicato nel bando di concorso.	Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	Titoli di ammissione — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
VI. Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale.	*Scuole secondarie di avviamento professionale.* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale, con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia.	*a*) Diploma di computisteria e pratica commerciale rilasciato in base al presente decreto. *b*) Diploma di abilitazione di ragioneria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o in base al R. Decreto 26 aprile 1930, n. 485. *c*) Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia conseguito anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. *e*) idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie tecniche commerciali in RR. scuole e RR. istituti commerciali.	*a*) Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia conseguito dopo il 2 febbraio 1924. *b*) Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali conseguita dopo il 2 febbraio 1924. *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma (RR. decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104). *d*) Laurea in matematica.	Diploma di computisteria e pratica commerciale.	Computisteria, ragioneria, pratica commerciale ed elementi di merceologia nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
VII. - Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo marinaro:	*Scuole secondarie di avviamento professionale.*				
A) Sezione navigazione.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo marinaro, sezione navigazione.	*a*) Diploma di materie nautiche, sezione navigazione, rilasciato in base al presente decreto. *b*) Laurea in discipline nautiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, numero 2909. *c*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento di astronomia e navigazione nei RR. istituti nautici.	*a*) Laurea in discipline nautiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Grado di sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore o delle armi navali della R. marina, raggiunto nel servizio attivo permanente.	Diploma di materie nautiche, sezione navigazione.	Elementi di tecnica nautica, di nautica e meteorologia, di macchine, di biologia marina e di ittiologia, di diritto marittimo e contabilità di bordo, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studi di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *a*) (1)	Titoli di ammissione: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categor. a *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
B) Sezione meccanica.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo marinaro, sezione meccanica.	*a*) Diploma di materie nautiche, sezione meccanica, rilasciato in base al presente decreto. *b*) Laurea di ingegneria navale-meccanica conseguita entro il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909. *c*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento di macchine e disegno di macchine nei regi istituti nautici.	*a*) Laurea di ingegneria navale-meccanica conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Grado di tenente del Corpo del genio navale o della direzione delle macchine o del ruolo transitorio di macchine della R. marina, raggiunto nel servizio attivo permanente.	Diploma di materie nautiche, sezione meccanica.	Elementi di tecnologia, di macchine, di tecnica nautica, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
C) Sezione costruzione.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo marinaro, sezione costruzione.	*a*) Diploma di materie nautiche, sezione costruzione, rilasciato in base al presente decreto. *b*) Laurea di ingegneria navale-meccanica conseguita entro il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909. *c*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo nei RR. istituti nautici.	*a*) Laurea d'ingegneria navale-meccanica conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *b*) Grado di tenente del Corpo del genio navale della R. marina, raggiunto nel servizio attivo permanente.	Diploma di materie nautiche, sezione costruzione.	Elementi di tecnologia, di macchine, di costruzione navale, disegno professionale nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale.
VIII. - Materie di coltura generale.	*Corso annuale di avviamento professionale.* Materie di coltura generale.	Diploma di materie di coltura generale rilasciato in base al presente decreto.	Appartenenza ai ruoli dei maestri elementari e designazione dal Consiglio scolastico regionale ai sensi dell'art. 13 della Legge.	Diploma di materie di coltura generale.	Lingua italiana, storia, geografia, coltura fascista, matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, disegno, calligrafia, canto corale nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	Titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
IX. - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, disegno.	*Corso secondario biennale di avviamento professionale.* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, disegno.	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene, disegno rilasciato in base al presente decreto.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado), o di scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480. *d*) Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene, merceologia rilasciato in base al presente decreto. *e*) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria. *f*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. Decreto 25 novembre 1920, n. 1736). *g*) Licenza di fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. *h*) Designazione del Consiglio scolastico regionale, per i maestri elementari, ai sensi dell'art. 13 della legge.	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene, disegno.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, igiene, disegno nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	Titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
X. - Materie di tecnica agraria con le eventuali specificazioni indicate nel bando.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.	Diploma di tecnica agraria rilasciato in base al presente decreto.	*a*) Laurea in scienze agrarie. *b*) Diploma di perito agrario. *d*) Diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici agrari.	Diploma di tecnica agraria rispettivamente per l'indirizzo generico o per quello specializzato indicato nel bando di concorso.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura ed industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, nozioni d'igiene, matematica, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.
XI. - Materie di tecnica industriale artigiana con le eventuali specificazioni indicate nel bando.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo industriale artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche.	*a*) **Diploma di materie industriali rilasciato in base al presente decreto.** *b*) Diploma di tecnica industriale artigiana rilasciato in base al presente decreto. *c*) Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. **d) Idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnoligia nelle RR. scuole e nei RR. istituti industriali.**	*a*) **Laurea di ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lettera c) della precedente colonna.** *b*) diploma di perito industriale. *c*) diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici industriali.	Diploma di tecnica industriale artigiana, rispettivamente per l'indirizzo generico e per quello specializzato indicato nel bando di concorso.	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, nozioni di igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale.
XII. - Materie industriali femminili.	***Corsi secondari di avviamento professionale.*** **Materie tecniche del tipo industriale femminile, disegno, elementi di scienze, lavori donneschi.**	Diploma di materie professinoali femminili rilasciato in base al presente decreto.	*a*) **Diploma di scuola di magistero professionale per la donna.** *b*) **Diploma rilasciato dai corsi di magistero di cui all'art. 7 del R. D. 31 ottobre 1923, n. 2523.** *c*) **Altri diplomi rilasciati da scuole mantenute da Enti morali e riconosciuti equipollenti dalla competente sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.**	Diploma di materie professionali femminili.	**Elementi di scienze fisiche e naturali, nozioni di igiene, economia domestica, disegno, disegno professionale, lavori donneschi nei corsi secondari di avviamento professionale.**

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *a)* (1)	Titoli di ammissione: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *b)*	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
XIII. - Materie commerciali e matematica.	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo commerciale, matematica, elementi di scienze, igiene, calligrafia, dattilografia.	Diploma di materie commerciali e di matematica rilasciato in base al presente decreto.	*a)* Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *b)* Laurea in ragioneria del R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali. *c)* Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dal R. istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104). *d)* Diploma di abilitazione di computisteria. *e)* Diploma di perito e ragioniere commerciale. *f)* Diploma di licenza o di abilitazione della sezione ragioneria e commercio degli istituti tecnici. *g)* Diploma di abilitazione degli istituti tecnici commerciali.	Diploma di materie commerciali e di matematica.	Elementi di computisteria, di ragioneria, di pratica commerciale, di scienze fisiche e naturali, di merceologia, nozioni di igiene, matematica, calligrafia, dattilografia nei corsi secondari di avviamento professionale.
XIV. - Materie di tecnica marinara:	*Corsi secondari di avviamento professionale.*				
A) Sezione navigazione.	Materie tecniche del tipo marinaro (navigazione) o matematica.	*a)* Diploma di materie nautiche, sezione navigazione, rilasciato in base al presente decreto. *b)* Diploma di tecnica marinara (navigazione) rilasciato in base al presente decreto. *c)* Laurea in discipline nautiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *d)* Idoneità in un concorso per l'insegnamento di astronomia e navigazione nei RR. istituti nautici.	*a)* Laurea in discipline nautiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lettera *c)* della colonna precedente. *b)* Grado di sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore o delle Armi navali della R. Marina raggiunto nel servizio attivo permanente. *c)* Licenza di istituto nautico, sezione capitani. *d)* Diploma di abilitazione di istituto tecnico nautico, sezione capitani.	Diploma di tecnica marinara (navigazione).	Elementi di tecnica nautica, di nautica e di meteorologia, di biologia marina, e di ittiologia, di diritto marittimo e contabilità di bordo, di macchine, matematica, disegno professionale nei corsi secondari di avviamento professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso

CONCORSI	Cattedra a cui il concorso dà accesso	Titoli di ammissione: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *a*) (1)	Titoli di ammissione: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna.
B) Sezione meccanica.	Materie tecniche del tipo marinaro (meccanica) e matematica.	*a*) Diploma di materie nautiche, sezione meccanica, rilasciato in base al presente decreto. *b*) Diploma di tecnica marinara (meccanica) rilasciato in base al presente decreto. *c*) Laurea d'ingegneria navale meccanica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento di macchine e disegno di macchine nei RR. istituti nautici.	*a*) Laurea di ingegneria navale meccanica conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lettera *c*) della colonna precedente. *b*) Grado di tenente del corpo del Genio navale o della direzione delle macchine o del ruolo transitorio di macchine della R. marina raggiunto nel servizio attivo permanente. *c*) Licenza di istituto nautico, sezione macchinisti. *d*) Diploma di abilitazione di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti.	Diploma di tecnica marinara (meccanica).	Elementi di tecnologia, di macchine, di tecnica nautica, matematica, disegno professionale nei corsi di avviamento professionale.
C) Sezione costruzione.	Materie tecniche del tipo marinaro (costruzione) e matematica.	*a*) Diploma di materie nautiche, sezione costruzione, rilasciato in base al presente decreto. *b*) Diploma di tecnica marinara (costruzione) rilasciato in base al presente decreto. *c*) Laurea d'ingegneria navale meccanica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo nei RR. istituti Nautici.	*a*) Laurea di ingegneria navale meccanica conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lettera *c*) della colonna precedente. *b*) Grado di tenente del Corpo del Genio navale della R. marina, raggiunto nel servizio attivo permanente. *c*) Licenza di istituto nautico, sezione costruttori. *d*) Diploma di abilitazione di istituto tecnico nautico, sezione costruttori.	Diploma di tecnica marinara (costruzione).	Elementi di tecnologia, di costruzione navale, matematica, disegno professionale.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non posseggono un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quelle a cui dà adito il concorso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG. — *Il Ministro per l'educazione nazionale:* ERCOLE.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1933, n. 154.
Indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla tutela dei lavoratori addetti al carico ed allo scarico delle navi e dei galleggianti, contro gli infortuni derivanti dall'omessa o errata indicazione del peso sui grossi colli od oggetti da trasportarsi per via d'acqua;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fatto obbligo agli speditori o ai loro rappresentanti di indicare, in modo chiaro e durevole, su ciascun colle od oggetto, destinato a essere trasportato per mare o per via navigabile interna, il rispettivo peso lordo, quando esso sia di mille chilogrammi o più.

Il peso indicato sui colli od oggetti dovrà essere riportato sui documenti di trasporto, se prescritti.

Qualora sia difficile determinare il peso esatto, lo speditore o il suo rappresentante potrà eccezionalmente indicare tanto sui colli od oggetti, quanto sui relativi documenti, il peso approssimativo a condizione però che come tale sia fatto esplicitamente risultare mediante apposita annotazione.

Art. 2.

L'indicazione del peso, di cui all'articolo precedente, dovrà essere fatta, per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo, ove siano ammessi, prima della consegna della merce alla stazione ferroviaria di partenza, e in tutti gli altri casi, prima dell'imbarco.

Art. 3.

I comandanti di navi, i conduttori di galleggianti e, limitatamente ai servizi cumulativi ferroviari-marittimi, le ferrovie rifiuteranno il trasporto dei colli e degli oggetti sprovvisti della indicazione di peso prescritto dall'art. 1 del presente decreto.

Gli speditori e i loro rappresentanti sono responsabili a tutti gli effetti dei danni eventuali derivati alle persone e alle cose dalla mancata o errata indicazione del peso.

Nessuna responsabilità potrà comunque far carico ai vettori qualora venissero accettati erroneamente colli od oggetti mancanti della detta indicazione di peso o con l'indicazione stessa errata.

Art. 4.

Gli speditori e i loro rappresentanti che omettano le indicazioni di peso di cui all'art. 1 o le facciano non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo stesso, sono puniti con una ammenda da L. 50 a L. 500 senza pregiudizio delle maggiori responsabilità penali.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri e rispettivamente del Ministro per le colonie sarà provveduto alla estensione delle disposizioni del presente decreto alle Isole italiane dell'Egeo e alle Colonie.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE BONO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1933, n. 155.
Impianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione di linee automobilistiche nel territorio della provincia di Zara;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli interni, per gli esteri, per le finanze e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'impianto e l'esercizio di pubblici servizi automobilistici di linea nel territorio della provincia di Zara, è consentito di corrispondere alle ditte esercenti, in deroga alle vigenti disposizioni, una sovvenzione nella misura massima di L. 4000 a chilometro.

Art. 2.

La concessione di detti servizi può avere una durata massima di anni nove, salvo revisioni triennali del sussidio e delle modalità di esercizio.

Art. 3.

Il Ministero delle comunicazioni può comprendere nelle concessioni anche l'impianto e l'esercizio di stazioni automobilistiche. Dette stazioni rimarranno, alla fine della concessione, in proprietà dello Stato.

Art. 4.

Per le anzidette concessioni valgono tutte le disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici automobilistici in quanto non sia altrimenti disposto col presente decreto.

Art. 5.

L'approvazione del progetto delle stazioni equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, saranno stabilite le modalità inerenti alla concessione delle stazioni su menzionate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 36. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1933.

Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cooperativa « Reduci di guerra » di Parco (Palermo) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, che fanno obbligo ad esse di comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni informazione o notizia che fosse loro richiesta;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Società cooperativa « Reduci di guerra » di Parco (Palermo) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(837)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1933.

Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa rurale di Castrovillari per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno ad esse obbligo di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge stessa che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate;

Decreta:

Alla Cassa rurale di Castrovillari in provincia di Cosenza è inflitta la pena pecuniaria di L. 100 per inosservanza delle disposizioni degli artricoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, numero 656.

L'Intendenza di finanza di Cosenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(836)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1933.

Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cooperativa « Il progresso agricolo » di Alia (Palermo) per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie che fanno obbligo ad esse di comunicare, nel termine prescritto, il proprio bilancio all'Istituto di emissione;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate:

Decreta:

Alla Società cooperativa « Il progresso agricolo » di Alia (Palermo) è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Palermo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(838)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1933.

Inflizione di una sanzione pecuniaria alla Cooperativa agricola « La Spiga » di Agrigento per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, che fanno ob-

bligo ad esse di comunicare ogni informazione o notizia che fosse loro richiesta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Veduto l'art. 24 della legge predetta che determina le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle disposizioni suaccennate:

Decreta:

Alla Società cooperativa agricola « La Spiga » di Agrigento è inflitta la sanzione pecuniaria di L. 100 (cento) per inosservanza delle disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

L'Intendenza di finanza di Agrigento è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(839)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1933.
Costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, che reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Preso atto della esplicita richiesta avanzata dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Torino, con nota 20 gennaio u. s., n. 191, per la costituzione del Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura in quella Provincia;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori che ha sentito in merito l'avviso del Consorzio nazionale canapicoltori e dei dirigenti della Organizzazione provinciale rappresentante i canapicoltori di detta Provincia;

Tenuto conto che per far fronte all'attuale periodo di grave disagio che attraversa la canapicoltura, occorre escogitare mezzi atti a migliorare ed incrementare la produzione ed il consumo dei prodotti della canapa;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987, il Consorzio provinciale obbligatorio per la difesa della canapicoltura per la provincia di Torino, avente per scopo:

a) di ripristinare le migliori norme di coltivazione della canapa, specialmente a mezzo della scelta del seme;

b) di organizzare la lotta contro le malattie della canapa;

c) di disciplinare la produzione di detta pianta, proporzionandola alla richiesta del consumo, utilizzando i terreni e le zone più adatte;

d) di escogitare mezzi atti ad assicurare una giusta valorizzazione dei prodotti della canapa;

e) di promuovere oltre al progresso tecnico ed economico della coltura e dei processi di macerazione della fibra, iniziative atte a valorizzare il seme e i prodotti da questo derivati, nonchè di destinare, in relazione alla possibilità ordinaria del bilancio consorziale, i fondi raccolti al finanziamento delle iniziative economiche che tendono alla realizzazione degli scopi previsti dal presente articolo.

Art. 2.

E' fatto obbligo agli agricoltori, coltivatori di canapa, di denunziare al Consorzio il quantitativo di canapa e di semi prodotti nel raccolto dell'annata.

Art. 3.

La contribuzione annua da corrispondersi dai singoli consorziati non potrà essere superiore ad una lira per quintale di fibra e per quintale di semi prodotti.

Art. 4.

Nelle zone dove esistono, a parere del Consorzio, i magazzini adatti per l'ammassamento della canapa e del seme, è fatto obbligo agli agricoltori di portare il loro prodotto al magazzino di ammassamento.

Art. 5.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso, il conte avv. Giulio Lovera di Maria, residente in Carmagnola (Torino), che presterà la propria opera gratuitamente.

Art. 6.

Con apposito regolamento interno, da compilarsi dal Consorzio e da sottoporre, per l'approvazione, all'esame del Ministero, verranno stabilite le norme relative al funzionamento del Consorzio, al personale, all'uso dei fondi disponibili, e agli altri provvedimenti che possono concorrere al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

Il prefetto della provincia di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(842)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14213.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Crusiz fu Edoardo, nato a Sesana il 23 agosto 1883 e residente a Trieste, via C. Stuparich n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crusizio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Crusiz è ridotto in « Crusizio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gante in Crusiz fu Luciano, nata il 21 novembre 1881, moglie;
2. Luciana di Vittorio, nata il 7 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8770)

N. 11419-12365.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Cvitanic fu Giovanni, nato a Trieste il 15 gennaio 1900 e residente a Trieste, via Corti n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Civitani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Cvitanic è ridotto in « Civitani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8771)

N. 11419-11025.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Mercede Devetak fu Michele, nata a Trieste l'8 ottobre 1879 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Devetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mercede Devetak è ridotto in « Devetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Silvia di Mercede, nata il 10 aprile 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8772)

N. 11419-6851.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Ditschbourn fu Carlo, nato a Trieste il 14 aprile 1903 e residente a Trieste, via del Bosco n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Diborno »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ditschbourn è ridotto in « Diborno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Palma Farra in Ditschbourn di Antonia, nata il 26 dicembre 1907, moglie.

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8773)

N. 11419-3909.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elena Lugnani di Antonio ved. Doles, nata a Trieste il 20 luglio 1859 e residente a Trieste, via Luigi Cadorna n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dolesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elena Lugnani ved. Doles è ridotto in « Dolesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8774)

N. 11419-3908.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Doles di Giuseppe, nata a Trieste il 21 agosto 1903 e residente a Trieste, via Luigi Cadorna n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dolesi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Doles è ridotto in « Dolesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 26 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8775)

N. 11419-2240-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Bogomiro fu Giuseppe, nato a Ranziano il 3 novembre 1908 e residente a Trieste, via Manzoni, n. 15, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8541)

N. 11419-2241-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Ernesto di Luigia, nato a Trieste il 19 dicembre 1919 e residente a Trieste, Guardiella San Cilino, 410, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Silvano di Luigia, nato il 27 giugno 1922, fratello;
2. Natalia di Luigia, nata il 23 dicembre 1924, sorella;
3. Liliana di Luigia, nata il 29 maggio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8542)

N. 11419-2206-29-IV.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biziak Mario di Pietro, nato a Trieste il 14 novembre 1887 e residente a Trieste, via Alfieri n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittoria Biziak nata Tomasich di Eugenio, nata il 26 gennaio 1894, moglie;
2. Marino di Mario, nato il 27 novembre 1922, figlio;
3. Esmeraldo di Mario, nato il 30 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8543)

N. 11419-2207-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biziak Mario di Cristiano, nato a Trieste il 29 maggio 1887 e residente a Trieste, Roiano n. 502, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Biziak nata Michelazzi di Giovanni, nata il 19 gennaio 1895, moglie;
2. Nerina di Mario, nata il 7 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8544)

N. 11419-2208-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biziak Matteo fu Matteo, nato a Fusine il 6 ottobre 1869 e residente a Trieste, via Crispi n. 72, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Erminia Biziak nata Eberhardt fu Carlo, nata il 4 aprile 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8545)

N. 11419-2209-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Biziak Giuseppina fu Francesco, nata a Trieste il 26 gennaio 1899 e residente a Trieste, via Traversale al Bosco n. 3, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stellio di Giuseppina, nato il 30 ottobre 1921, figlio;
2. Nivea di Giuseppina, nata il 17 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 9 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8546)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 62.

Media dei cambi e delle rendite
del 16 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.34
Inghilterra (Sterlina)	66.90
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	377.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.28
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.45
Olanda (Fiorino)	7.866
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.80
Svezia (Corona)	3.56
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.125
Id. 3,50 % (1902)	74.075
Id. 3 % lordo	54.40
Consolidato 5 %	84.475
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.90
Id. id. Id. 1940	102.225
Id. id. Id. 1941	102.225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

(Elenco N. 34.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	243890	931 —	Vignolo *Alberto* e *Lorenzo* fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Albertina Porta ved. Vignolo, dom. a Genova; con usufr. parziale o totale che potrà spettare a Porta *Ernesta* fu Lorenzo interdetta sotto la tutela di Tonella Enrico.	Vignolo *Filippo-Alberto* e *Paolo-Martino-Lorenzo*, minori ecc. come contro; con usufr. parziale o totale che potrà spettare a Porta *Teresa-Eleonora-Ernesta* fu Lorenzo, ecc. come contro.
	692716	1183 —	Treves Eugenio di *Alessandro*, dom. a Vercelli. Vincolata d'ipoteca a favore di Mortara Bice fu Moisè-Attilio moglie di Treves *Alessandro* per garanzia tanto dell'eventuale pensione vitalizia di L. 3300 annue che il di lei figlio Eugenio Treves per sè e suoi discendenti legittimi si è obbligato pagare in caso di scioglimento del di lei matrimonio con Treves *Alessandro* (non per la morte di essa Bice Mortara) e per loro sopravvivenza al signor *Alessandro* Treves, quanto a garanzia di annue L. 2827,11 in rappresentanza e corrispettivo dell'eventuale usufrutto della metà del fondo Morolo, al quale essa avrebbe diritto nell'eventualità che il figlio Eugenio Treves e suoi discendenti legittimi non vivessero al momento dello scioglimento di detto matrimonio (non per la morte di essa Bice Mortara) e l'usufrutto vitalizio della rendita stessa spetta a Treves *Alessandro* fu Giuseppe, dom. a Vercelli.	Treves Eugenio di *Giuseppe-Alessandro*, domiciliato a Vercelli. Vincolata d'ipoteca a favore di Mortara Bice fu Moisè-Attilio, moglie di Treves *Giuseppe-Alessandro* per garanzia tanto dell'eventuale pensione vitalizia di L. 3300 annue che il di lei figlio Eugenio Treves per sè e suoi discendenti legittimi si è obbligato pagarle in caso di scioglimento del di lei matrimono con Treves *Giuseppe-Alessandro* (non per la morte di essa Bice Mortara) e per la loro sopravvivenza al sig. *Giuseppe-Alessandro* Treves, quanto a garanzia di annue L. 2827,11, ecc. come contro; di usufrutto vitalizio a Treves *Giuseppe Alessandro* fu Giuseppe.
Cons. 5 % »	161730 221809	2170 — 925 —	Comi Antonio fu *Battista*, minore sotto la tutela di Comi Felice fu Antonio, dom. a Milano.	Comi Antonio fu *Carlo-Giov. Battista*, minore ecc. come contro.
»	115406	50 —	Cirillo Consolata, Raffaela, Emilio e Bianca di Ciro, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Boscoreale (Napoli); vincolata di usufrutto.	Cirillo Consolata, *Carmina-Raffaela*, Emilio e Bianca di Ciro, minori ecc. come contro.
3,50 %	328836	80,50	Merlo *Elvira* fu Domenico, moglie di Bonaccorsi Raffaele, dom. a Messina, vincolata.	Merlo *Maria-Elvira* fu Domenico, moglie di Bonaccorsi *Girolamo-Raffaele*, dom. a Messina, vincolata.
»	346389	140 —	Merlo De Gregorio *Elvira* fu Domenico, moglie di Bonaccorsi Girolamo-Raffaele di Francesco-Carlo, dom. a Milazzo, vincolata.	Merlo De Gregorio *Maria-Elvira* fu Domenico, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	510837	1036 —	Merlo *Elvira* fu Domenico moglie di Bonaccorsi Gerolamo-Raffaele, dom. a Roma, vincolata.	Merlo Maria-Elvira fu Domenico, moglie ecc. come contro.
Debito comuni di Sicilia	9870	112,95	Merlo *Elvira* fu Domenico moglie di Bonaccorsi *Raffaele*, dom. a Palermo.	Merlo *Maria-Elvira* fu Domenico moglie di Bonaccorsi *Girolamo-Raffaele*, dom. a Palermo.
Cons. 5 %	400794	100 —	Lovazzano *Adelaide* fu Giacomo, moglie di Pernigotti *Eugenio*, dom. a Tortona (Alessandria), vincolata.	Lovazzano *Maria-Adelaide* fu Giacomo, moglie di Pernigotti *Francesco-Eugenio*, dom. come contro, vincolata.
3,50 % » » »	505415 565763 619023 691240	70 — 70 — 70 — 854 —	Bonetti Carolina-Dionice-Idea di Costanzo, *nubile*, dom. a Torino.	Bonetti Carolina-Dionice-Idea di Costanzo, *minore* sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	163132	10,50	Durio *Genoveffa* di Francesco, moglie di Maffioli Giacomo fu Giovanni-Giuseppe, domiciliato a Ciriasco (Novara).	Durio *Maria-Genoveffa* di Francesco, moglie ecc. come contro.
»	118418	35 —	Durio *Genoveffa* di Francesco, moglie di Maffioli Giacomo, dom. a Ciriasco.	
Cons. 5 % Littorio	67902	1525 —	*Taccarella* Maria fu Salvatore, moglie di Pontolillo d'Elia Gerardo di Emilio, dom. a Napoli.	*Taccarelli* Maria fu Salvatore, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	253071	10 —	Magno *Giuseppe* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Giunta Marianna, ved. Magno, dom. a Lizzano (Lecce).	Magno *Francesco-Giuseppe* fu Michele, minore ecc. come contro.
3,50 %	122702	917 —	Lioy Cleonice fu *Antonio*, moglie di Allamprese *Francesco* fu Francesco, dom. a Ginestra, frazione del comune di Ripacandida (Potenza) vincolata.	Lioy Cleonice fu *Antonino*, moglie di Allamprese *Giuseppe-Michele-Francesco detto Francesco* fu Francesco, dom. come contro vincolata.
Cons. 5 %	61935	970 —	Capitanio *Ninj* fu Angelo, nubile, dom. a Travagliato (Brescia).	Capitanio *Maddalena detta Ninj* fu Angelo, nubile, dom. come contro.
»	349049	5675 —	Buzzoni *Linda* fu Francesco, moglie di Devecchi Luigi, dom. a Torino, vincolata.	Buzzoni *Ida-Teodolinda detta Linda* fu Francesco, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	349050	1885 —	Devecchi Luigi fu Francesco, dom. a Torino; ipotecata a favore di Buzzoni *Linda* fu Francesco, moglie del titolare in garanzia di lucro dotale.	Devecchi Luigi fu Francesco, dom. a Torino; ipotecata a favore di Buzzoni *Ida-Teodolinda detta Linda* fu Francesco, moglie ecc. come contro
»	253069	10 —	Magno *Immacolata* fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Giunta Marianna, ved. Magno, dom. a Lizzano (Lecce).	Magno *Maria-Immacolata* fu Michele, minore ecc. come contro.
»	160775	10 —	Gazzaneo *Vincenzo* fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Liguori Maria, dom. in Aieta (Cosenza).	Gazzaneo *Vincenza* fu Nicola, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 marzo 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(793)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n 35.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % »	645449 309661	140 — 52,50	Risso *Cunegonda* fu Bartolomeo, ved. di Gandolfo Giuseppe, dom. a Bogliasco (Genova).	Risso *Limbania-Teodora-Cunegonda* fu Bartolomeo, ved. ecc. come contro.
»	207308	1750 —	Ledà d'Ittiri Gerolamo, Ignazio, Lucia, nubile, Maria, nubile, ed Emilia ved. Rocca-Serra fu Conte Antonio, eredi indivisi di Ledà d'Ittiri Adele fu Conte Antonio, dom. in Sassari; con usufrutto al nobile *Enrico* Abbatucci di Severino, dom. a Parigi.	Intestata come contro; con usufrutto ad Abbatucci *Giacomo-Battista-Enrico* di Severino, dom. a Parigi.
»	204227	70 —	*Delfino* Caterina fu Francesco, moglie di *Guido* Giuseppe, dom. a Torino.	*Delfin* Caterina fu Francesco, moglie di *Guidi* Giuseppe, dom. a Torino.
»	430615	70 —	*Delfino* Caterina fu Francesco, moglie di *Guido* Giuseppe dom. a Tenda (Cuneo).	*Delfin* Caterina fu Francesco, moglie di *Guidi* Giuseppe, dom. a Tenda (Cuneo).
Cons. 5 %	487240	230 —	Della Giorgia Francesco fu *Antonio*, minore sotto la tutela di Della Giorgia Francesco dom. a Montesardo frazione di Alessano (Lecce).	Della Giorgia Francesco fu Vito-Antonio, minore ecc. come contro.
»	82619	175 —	Ameglio *Santina* fu Giovanni Battista, moglie di Scagliotti *Francesco*, dom. a Torino, vincolata.	Ameglio *Rosa-Maria-Adelaide-Santina* fu Giovanni Battista, moglie di Scagliotti *Spirito-Francesco*, dom. a Torino, vincolata.
3,50 %	559800	31,50	Orfanotrofio di S. Maria delle Armi di Cerchiara di Calabria (Cosenza); con usuf. vitalizio a Lanza *Vittoria* fu Vincenzo, nubile.	Intestata come contro; con usufrutto vital. a Lanza *Maria-Vittoria* fu Vincenzo, nubile.
Cons. 5 %	108917	445 —	Colapinto *Angela* fu Francesco, moglie di Donna Francesco fu Giambattista, dom. a Gioia del Colle (Bari) vincolata.	Colapinto *Rosa-Angela* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
»	424247	350 —	Ospedale Civico di Torre Annunziata (Napoli); con usuf. vital. a *Fiorentino* Francesca, nubile.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Fiorellino* Francesca, nubile.
»	251932	50 —	Nicolosi Rosa-Maria di Mariano, moglie di Giaconia *Angelo* fu Domenico, dom. a Nicosia (Catania) vincolata.	Nicolosi Rosa-Maria di Mariano, moglie di Giaconia *Pio-Angelo* fu Domenico, dom. come contro, vincolata.
» »	498157 517176	915 — 1885 —	Tanfoglio *Giovanna* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Lancellotti Domenica fu Giovanni, ved. Tanfoglio, dom. a Brescia.	Tanfoglio *Teresa-Giovanna-Barbara* fu Pietro, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 marzo 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(856)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di istitutore e di istitutrice nei Convitti nazionali (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il decreto 16 giugno 1932, di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, concernente i concorsi per la ammissione agli impieghi dello Stato;
Veduto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire un concorso per posti di istitutore di ruolo nei Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ed esame a:
a) 60 posti di istitutore di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°);
b) 5 posti di istitutrice di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Per l'ammissione al detto concorso è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, compiuti alla data del presente decreto.

Sono ammessi oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazionale.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

I candidati debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: una delle lauree rilasciate dalle Facoltà universitarie di giurisprudenza, di lettere e filosofia, di scienze, o di scienze politiche, o dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o la laurea in matematica finanziaria ed attuariale, o infine, uno qualunque dei diplomi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, antico e nuovo ordinamento.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 5 e contenenti l'esatta indicazione della residenza dei candidati, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale degli Istituti di educazione, ecc), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti i quali risiedono nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, entro il termine sopra indicato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre, successivamente, e comunque non oltre dieci giorni avanti l'inizio delle prove d'esame, i documenti prescritti.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto di nascita (legalizzato);
b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);
c) certificato generale del casellario giudiziario (legalizzato);
d) certificato di buona condotta civile e politica, rilasciato dal podestà (legalizzato);
e) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico provinciale o militare, o condotto, o da un ufficiale sanitario (legalizzato);
f) certificato attestante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (legalizzato);
g) certificato, in carta legale, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, e attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione;
h) copia autentica del titolo legale di studio;
i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;
l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), debbono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di cultura e delle benemerenze belliche e patriottiche, i concorrenti invieranno al Ministero, con elenco indicativo dei singoli titoli, le eventuali loro pubblicazioni e i documenti attestanti le loro benemerenze.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 40 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, modificato con R. decreto 3 marzo 1932, n. 304.

Art. 8.

L'esame consisterà:
a) in una prova scritta (svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria);
b) in una prova orale (colloquio sui seguenti argomenti: letteratura italiana, storia d'Italia dalla fine del secolo XV ai giorni nostri; nozioni di pedagogia ed igiene; nozioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo; nozioni di legislatura scolastica, con un particolare riguardo a quella sull'istruzione elementare e media e sui Convitti nazionali).

La prova scritta di esame avrà luogo nel giorno e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 9.

I programmi d'esame sono quelli stabiliti con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, in data 14 febbraio 1933, parte prima, n. 7.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e approvata con decreto Ministeriale, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 11.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 12.

I vincitori che accettano la nomina sono assunti ai posti di istitutori con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Al personale che sarà assunto per effetto del presente concorso saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al funzionario l'assegno mensile stabilito, con decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, in L. 800, che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, viene ridotto del 12 per cento. Spettano, inoltre, ai funzionari in prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistono le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: Ercole.

(879)

Concorso a nove posti di vice economo nei Convitti nazionali (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;
Veduto il decreto 16 giugno 1932 di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, concernente i concorsi per la ammissione agli impieghi dello Stato;
Veduto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire un concorso per posti di vice economo nei Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli ed esame a nove posti di vice economo di seconda classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

Per l'ammissione al detto concorso è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, compiuti alla data del presente decreto.

Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

I candidati debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: il diploma di ragioniere rilasciato dalle Sezioni di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria) oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto commerciale o infine, limitatamente ai concorrenti che siano istitutori straordinari o effettivi, il diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 5, e contenenti l'esatta indicazione della residenza dei candidati, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale degli istituti di educazione, ecc.), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti i quali risiedono nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, entro il termine sopraindicato, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre successivamente, e comunque non oltre dieci giorni avanti l'inizio delle prove di esame, i documenti prescritti.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);
b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);
c) certificato generale del casellario giudiziario (legalizzato);
d) certificato di buona condotta civile e politica, rilasciato dal podestà (legalizzato);
e) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico provinciale o militare, o condotto, o da un ufficiale sanitario (legalizzato);
f) certificato attestante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (legalizzato);
g) certificato, in carta legale, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, e attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione;
h) copia autentica del titolo legale di studio;
i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;
l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, debbono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli di cultura e delle benemerenze belliche e patriottiche, i concorrenti invieranno al Ministero, con elenco indicativo dei singoli titoli, le eventuali loro pubblicazioni e i documenti attestanti le loro benemerenze.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 40 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, modificato con R. decreto 3 marzo 1932, n. 304.

Art. 8.

L'esame consisterà:

a) in una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di Stato);
b) in una prova orale: colloquio sui seguenti argomenti: istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di legislazione scolastica.

La prova scritta di esame avrà luogo nel giorno e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 9.

I programmi d'esame sono quelli stabiliti con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, in data 14 febbraio 1933, parte prima, n. 7.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e approvate con decreto Ministeriale, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 11.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina; che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione; che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 12.

I vincitori che accettano la nomina sono assunti ai posti di vice economo con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Al personale che sarà assunto per effetto del presente concorso saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3084, e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al funzionario l'assegno mensile stabilito, con decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, in L. 700 che, in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, viene ridotto del 12 per cento. Spettano, inoltre, ai funzionari in prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(880)

Concorso a 14 posti di maestro di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo B).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali;

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Veduto il decreto 16 giugno 1932 di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, concernente i concorsi per l'ammissione agli impieghi dello Stato;

Veduto il decreto 17 dicembre 1932 di S. E. il Capo del Governo che autorizza a bandire un concorso per posti di maestro nei Convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esame a 14 posti di maestro di 2ª classe nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 12°).

Art. 2.

Per l'ammissione al detto concorso è prescritta età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, compiuti alla data del presente decreto.

Sono ammessi, oltre il limite massimo di 40 anni, coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra, e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Art. 3.

Al concorso sono ammessi esclusivamente i maestri delle pubbliche scuole elementari in attività di servizio con il grado di ordinario.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo di L. 5 e contenenti l'esatta indicazione della residenza dei candidati, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale degli Istituti di educazione) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti i quali risiedano nelle Colonie italiane avranno facoltà di presentare, entro il termine sopraindicato, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre successivamente, e comunque non oltre dieci giorni avanti l'inizio delle prove di esame, i documenti prescritti.

Art. 5.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

c) certificato generale del casellario giudiziario (legalizzato);

d) certificato di buona condotta civile e politica, rilasciato dal podestà (legalizzato);

e) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un medico provinciale o militare, o condotto, o da un ufficiale sanitario (legalizzato);

f) certificato attestante che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento (legalizzato);

g) certificato, in carta legale, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, e attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno della relativa iscrizione;

h) certificato del Regio provveditore agli studi attestante che il candidato insegna nelle pubbliche scuole con il grado di ordinario;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;

l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti presentati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), debbono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazioni di documenti fatte ad altre Amministrazione dello Stato, anche se dipendenti dallo stesso Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione, nominata dal Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 40 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, modificato con R. decreto 3 marzo 1932, n. 304.

Art. 7.

L'esame consisterà:

a) in una prova scritta (svolgimento di un tema di cultura storico-letteraria);

b) in una prova orale (colloquio sui seguenti argomenti: nozioni di letteratura italiana; storia d'Italia nei tempi moderni; nozioni di pedagogia ed igiene; aritmetica).

La prova scritta di esame avrà luogo nel giorno e nei locali che saranno indicati ai concorrenti ammessi al concorso.

Art. 8.

I programmi d'esame sono quelli stabiliti con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, in data 14 febbraio 1933, parte prima, n. 7.

Art. 9.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e approvata con decreto Ministeriale, con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 10.

I vincitori che accettano la nomina sono assunti ai posti di maestro con la qualifica di straordinario per un periodo di prova di sei mesi.

Al personale che sarà assunto per effetto del presente concorso saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto al funzionario l'assegno mensile stabilito con decreto 2 luglio 1929 del Ministero delle finanze, in L. 700 che, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, viene ridotto del 12 per cento. Spettano, inoltre, ai funzionari in prova le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia all'uopo richieste, ai termini della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(881)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.